



*Dottori Commercialisti Revisori Legali e Consulenti del Lavoro*

*Dott. Pasquale Ricci*

*Dott. Claudia Ricci*

*E.d.L. Paola Ricci*

Napoli, li 15/07/2020

**Oggetto:** Informativa rimborsi spese

## Rimborso spese professionisti

**Le spese sostenute dai professionisti durante l'esercizio della propria attività possono essere oggetto di rimborso. Tuttavia, esistono molte forme di rimborso.**

## Chiarimenti sul rimborso spese e da chi può essere richiesto

Generalmente il **rimborso** non è altro che la **restituzione**, a favore di **professionisti** e **dipendenti** di un'azienda, delle **somme anticipate** da questi ultimi per lo svolgimento di prestazioni lavorative.

Nel caso del rimborso spese professionisti, in particolare, si tratta degli importi emessi per l'esecuzione del **mandato professionale**. Viceversa, quando parliamo di rimborso per dipendenti, si fa riferimento ai pagamenti che questi hanno dovuto affrontare per eseguire un certo incarico a vantaggio dell'azienda. I rimborsi riguardano normalmente i costi di viaggio, vitto, alloggio e i costi accessori.

Ad essere oggetto di rimborso sono i pagamenti specifici effettuati dal professionista per conto del Cliente (quali ad esempio, il costo di una trasferta o l'assolvimento di un'imposta di bollo) effettuati per una mansione svolta dal professionista. Questi pagamenti sono effettuati nell'esclusivo interesse del cliente e in modo strumentale alla esecuzione di uno specifico incarico professionale.

Proprio sotto questo profilo, il costo sostenuto per lo svolgimento di una prestazione professionale può essere oggetto di diverse forme di pagamento da parte del **cliente**.

È possibile, infatti, che il cliente anticipi le somme necessarie per eseguire un certo incarico, oppure che ad anticiparle sia il lavoratore autonomo medesimo: in quest'ultimo caso, inoltre, è possibile che il professionista sostenga la spesa in nome e per conto del cliente – dichiarando, all'atto dell'esborso, la titolarità della spesa effettuata.

Quindi ci sono tre possibili tipologie di rimborso spese professionisti:

- **costi prepagati dal cliente**, nel qual caso è il committente ad anticipare i fondi necessari all'esecuzione della prestazione, senza che debba essere il lavoratore a

farsene carico, risulta evidente che in questo caso ogni spesa venga intestata al cliente committente;

- **pagamenti effettuati dal professionista in nome e per conto del cliente;**
- **spese che il professionista sostiene** per eseguire lo specifico incarico affidatogli, ma senza dichiarare che avvengono in nome e per conto del cliente.

## Funzionamento del rimborso spese per professionisti

Una volta definiti e scelto uno dei tre meccanismi attraverso cui il lavoratore effettua (o si procura la provvista per effettuare) i pagamenti necessari per eseguire un incarico, occorre fare una ulteriore distinzione tra:

- **spese di vitto o alloggio**
- **spese diverse.**

È importante sottolineare l'incidenza che ha avuto sul rimborso professionisti per pagamenti di vitto e alloggio la riforma intercorsa con il **D.Lgs. 175/2014**, entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

La novità legislativa, che concerne unicamente le spese per il **soggiorno alberghiero** e per la **somministrazione di alimenti e bevande**, opera sulla base della distinzione tra **costi riferiti al committente** (e a questi direttamente fatturate, come nel caso di spesa in nome e per conto del cliente) e **pagamenti effettuati dal professionista** (e fatturate dal terzo fornitore a quest'ultimo), senza indicazione della titolarità in capo al cliente o in forza di preventiva anticipazione.

Ebbene, dal 1° gennaio 2015, fatturate direttamente al committente, quando cioè il lavoratore dichiara che sta eseguendo quella spesa in nome e per conto del cliente, **non sono considerate compenso in natura per il professionista** e, conseguentemente, **non formano parte del suo reddito lavoro**.

Ciò ha delle importanti conseguenze, in quanto:

- il **committente** riceverà la **fattura** da parte di chi ha fornito il servizio alberghiero o di ristorazione ai professionisti (naturalmente, sempre in occasione della esecuzione del mandato professionale), ma non deve necessariamente comunicare il relativo importo al lavoratore;
- sempre il **committente**, avrà il **diritto di dedurre i costi** certificati nella fattura a lui intestata secondo le normali regole applicabili alla sua dichiarazione dei redditi (a seconda che, a sua volta, sia un lavoratore autonomo, un imprenditore ecc.);
- per il **professionista**, invece, questa **operazione** è sostanzialmente **neutra**: non effettua alcun pagamento e quindi non è destinatario di alcuna fattura.

Come anticipato, questa differenza tra **spese fatturate** direttamente al **committente** e **spese fatturate al professionista** (dovendosi distinguere all'interno di

questa ipotesi i casi di spese prepagate e di spese anticipate dal lavoratore autonomo) ha rilievo soltanto con riferimento **agli esborsi per vitto e alloggio**.

Negli altri casi, anche se le spese sono acquistate idealmente dal committente perché il professionista ha sostenuto la spesa in nome e per conto di quest'ultimo, opera la disciplina generale.

È quanto avviene, ad esempio, nel caso di **rimborso spese di trasferta** (che andranno inserite nella fattura del professionista al cliente). In tutte queste ipotesi, l'**addebito al committente** va considerato come **compenso** per il **professionista**, formerà una parte del **reddito** di quest'ultimo e riceverà un apposito **trattamento fiscale**.

Dal punto di vista fiscale, infatti, ha particolare rilievo la distinzione tra spese prepagate e spese sostenute direttamente dal professionista che non dichiara di agire in nome e per conto del cliente.

### **Rimborso delle spese effettuate dal professionista a nome del cliente**

L'elenco delle possibili spese che i professionisti pagano in nome e per conto dei clienti dipendono dalla **natura dell'attività professionali** svolte. Normalmente, costituiscono spese sostenute in nome e per conto del cliente quelle volte ad assolvere imposte, come il bollo, i contributi unificati, e così via.

Esiste infatti una differenza di regime tra questo tipo di spese e quelle relative al vitto e all'alloggio. Dal momento che queste spese sono eseguite in nome e per conto del cliente, ma vengono materialmente sostenute dal professionista, quest'ultimo richiede un rimborso indicando l'importo nella fattura. Non costituendo un compenso per il professionista (perché questi ha semplicemente anticipato una spesa sostenuta dal cliente), non saranno soggette ad IVA, ritenuta d'acconto o rivalsa previdenziale.

### **Spese prepagate dal committente**

Può accadere che, come anticipato, il cliente anticipi al professionista i fondi necessari ad eseguire una spesa indispensabile per l'esecuzione dell'incarico. In questo caso bisogna fare delle distinzioni:

- quando le **somme** sono **anticipate dal cliente e il professionista fa intestare la fattura al proprio cliente**: si rientra all'interno della casistica concernente le spese effettuate in nome e per conto del cliente;
- se, invece, le **somme prepagate** vengono spese **senza dichiarazione di intestazione**, esse dovranno essere fatturate al cliente in una delle forme concernenti il rimborso spese, poiché il pagamento – almeno fiscalmente – è stato eseguito dal professionista.

Nel primo caso, dunque, la spesa non rappresenterà un compenso per il professionista, il quale non dovrà indicarla in fattura. Può verificarsi, ad esempio, che la prenotazione di una camera d'albergo avvenga a nome del professionista, ma è necessario che la fattura sia intestata al cliente e che quest'ultimo abbia preliminarmente dotato il professionista dei fondi necessari.

Nella seconda ipotesi, invece, si tratta di una sorta di anticipazione del rimborso spese: il cliente fornisce al professionista i fondi necessari per eseguire l'incarico e sostenere la relativa spesa collaterale, con la conseguenza che quest'ultimo dovrà – all'atto della formazione della fattura per il compenso – darne conto a titolo di rimborso spese prepagato.

### **Spese sostenute dal professionista e relativo rimborso**

Veniamo adesso alla categoria più problematica fra le diverse che abbiamo già considerato. Si è già anticipato che, al di fuori dei casi di spese prepagate e di spese eseguite in nome e per conto del cliente, il **professionista** ha diritto ad ottenere un **rimborso** quando effettua un pagamento per lo svolgimento della specifica prestazione professionale.

In questo caso, però, le relative spese vanno a formare parte integrante del compenso professionale. In questi casi, infatti, è il **professionista** che **sostiene la spesa**: è a lui che è intestato il relativo documento di spesa ed è sempre il professionista che emette una fattura nei confronti del committente per poter ottenere il relativo rimborso.

Essendo parte del compenso, le spese sostenute dal professionista sono soggette alla **ritenuta d'acconto** e alla rivalsa previdenziale e contribuiscono alla **formazione del reddito imponibile** (sono considerate imponibile ai fini di IVA).

Le somme che possono essere rimborsate contribuiscono alla formazione del reddito del professionista e sono, quindi, sottoposte anche al regime di deducibilità. In caso può essere utile distinguere tra rimborso analitico (ossia con nota spese analitica) o forfettario (con nota spese senza giustificativo o non analitica).

In particolare:

- il **rimborso analitico** avviene quando il professionista, raccolta la documentazione riguardante le diverse spese effettuate per svolgere la sua mansione, la mostra al cliente per richiedere un rimborso;
- viceversa, il **rimborso forfettario** consiste in una somma concordata dal cliente e dal professionista da destinare a quest'ultimo per far fronte alle diverse spese.

### **Il rimborso spese per il professionista in caso di trasferta**

Una voce particolare in materia di rimborso spese professionisti riguarda quello dei costi sostenuti per viaggiare al fine di eseguire l'incarico. È bene chiarire, innanzitutto, il concetto di **trasferta**. Si parla di trasferta quando la prestazione avviene **fuori dal Comune di residenza o di lavoro**.

La trasferta si caratterizza per la **natura temporanea** dello spostamento richiesto al professionista, come accade per il rimborso spese dipendenti: anche per quest'ultimo è importante distinguere il carattere temporale del trasferimento, che si distingue dal trasferimento.

In ogni caso, i rimborsi di trasferta rappresentano normalmente una delle pratiche più importanti che può intercorrere tra professionista e cliente. A tal proposito, una delle forme più comunemente utilizzate per la quantificazione della spesa sostenuta (salvo il caso si faccia ricorso al [metodo del rimborso spese forfettario](#)) è quella del **rimborso spese chilometrico**.

In particolare, se il professionista utilizza la **propria vettura** e viene concordato il rimborso chilometrico, la somma da rimborsare viene calcolata facendo riferimento ad apposite **tabelle** predisposte (e periodicamente aggiornate) dall'**ACI**. Prendendo a modello i dati contenuti in queste tabelle, si può così quantificare l'ammontare del pagamento effettuato dal professionista.

Anche in questo caso - quando avviene il rimborso ad opera del cliente - le spese in questione vengono considerate **compenso per il professionista**, con tutte le conseguenze già menzionate dal punto di vista fiscale.

## [Il rimborso spese dipendenti e le sue differenze con quello per professionisti](#)

Come dicevamo in apertura, i **rimborsi spese** non sono una prerogativa dei professionisti. Anche [i dipendenti e gli amministratori](#) che effettuano pagamenti straordinari per svolgere la propria mansione hanno diritto al rimborso spese. Vi sono però alcune importanti differenze tra il rimborso spese dipendenti e il rimborso spese professionisti.

In particolare, per quanto riguarda i metodi di calcolo e l'incidenza fiscale del rimborso, nel caso dei **dipendenti** esiste il **modello analitico** (o rimborso a **piè di lista**), **forfettario** e **misto**. Nel rimborso a piè di lista, le **spese** devono essere sempre **documentate** tramite una nota spese.

Il **rimborso forfettario** per i dipendenti non è altro che la restituzione del denaro concordato prima della spesa. Infine, il **rimborso misto** è quello in cui parte delle spese sono indicate con apposita nota spese (ad esempio, solo vitto o solo alloggio) e il resto viene assorbito in quota forfettaria.

### **VALORE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE TRASFERTE**

**Il rimborso forfettario è un compenso erogato indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, e il suo importo è solitamente stabilito dai contratti collettivi.**

Da un punto di vista fiscale, si possono presentare diverse casistiche:

se la trasferta ha i requisiti necessari (vale a dire, se riguarda una sede posta **al di fuori del comune dove è situata l'abituale sede di lavoro**), la cifra giornaliera corrisposta come indennità è esente da imposizione fiscale e contributiva, con limiti diversi a seconda che il periodo di lavoro si svolga in **Italia** (fino a **46,48 €**) o all'**estero** (fino a **77,47 €**).

- se, insieme all'indennità di trasferta, viene riconosciuto anche il rimborso di vitto e alloggio, il tetto di quota erogata per indennità di trasferta esente da imposte scende a **30,99 €** per le trasferte in **Italia** e a **51,65 €** per l'**estero**. Le cifre erogate per rimborsare vitto e alloggio sono invece completamente esenti da tassazione.
- se, insieme all'indennità di trasferta, viene riconosciuto il rimborso totale a piè di lista di tutte le spese di viaggio dei dipendenti, la cifre esenti da tassazione scendono ancora: **15,49 €** per le trasferte in **Italia** e **25,82 €** per le trasferte all'

### **Le spese di parcheggio**

Per quanto riguarda le spese di parcheggio, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si tratta di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Il rimborso di queste spese è assoggettabile a tassazione se il datore di lavoro ha adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto. Nei casi di rimborso analitico, rientrano tra le altre spese escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un importo massimo di **15,49 euro giornalieri**, **25,82 euro** per trasferte all'**estero**.

Cordialmente

*Studio Tributario Ricci*

